

Udine 2. Gennaro 1807.

REGNO D' ITALIA.

I L P R E F E T T O

Del Dipartimento di Passariano.

Udine 31. Decembre 1806.

A V V I S O.

Quanto le leggi proibitive, cui sull'oggetto dell'annona potevano avere consigliato circostanze più lontane, sarebbero ora contrarie a quella libertà di commercio e d'industria che si è riconosciuta conveniente, ed indispensabile all'interesse pubblico e privato, altrettanto l'obbligo, e la trascuranza di tutte le discipline annonarie non può non riuscire fatale alla minuta popolazione, e di un pretesto alle più riprovevoli speculazioni.

I continui reclami che mi pervengono su questo importante ramo di pubblica amministrazione, i disordini gravissimi che mi è venuto di verificare, tutto mi persuade della necessità di una massima normale per l'intiero Dipartimento, ed ho a questa rivolta la mia attenzione, onde appoggiare su basi eque, ed opportune l'onesto guadagno del venditore, e la fiducia del compratore.

In pendenza però di quell'ampia, e ragionata cognizione, che in simili cose non vuole mai essere disgiunta dal più scrupoloso esame trovo di dover accorrere al riparo dei rimarcati disordi-

ni con una misura generale, di facile esecuzione, e di felice risultato.

I calamieri o metide possono considerarsi come un medio fra l'estremo rigore, e l'eccessiva licenza. Basati questi sul prezzo libero a cui salgono le derrate nei regolari mercati, prendendo per norma il medio, od adeguato delle varie contrattazioni, e calcolando non meno gli altri elementi che concorrono a costituire il valore delle derrate coll'impiego dell'opera, e della persona, mentre da un lato assicurano un lecito profitto al venditore garantiscono dall'altra contro il monopolio, e l'avidità, la classe più bisognosa della popolazione.

Conseguentemente a questa massima, sono abilitate le Municipalità tutte del Dipartimento a stabilire i calamieri colla disciplina sopraindicata, facendo oggetto di detti calamieri i generi di prima necessità, come pane, carni, olio, e burro, e qualche altro articolo che le circostanze speciali possono consigliare di ritenere soggetto a tassazione.

La trasgressione a tali calamieri sarà punita colle pene portate dai regolamenti tuttora in vigore, e le Municipalità col mezzo de' rispettivi Incaricati all'annona, e della Gendarmeria sono chiamati a tenere mano forte per la immediata, e piena esecuzione di quanto col presente viene disposto.

SOMENZARI.

Liritti Segr. Gen.

34
39.º BOLLETTINO DELLA GRANDE ARMATA.

Posen li 7 Dicembre 1806.

Il General Savary dopo d'aver preso possesso d'Hameln si è trasferito a Nienbourg. Il Governatore non sembrava veramente disposto a capitolare; ma il Generale Savary entrò nella Piazza, e dopo qualche abboccamento conchiuse la capitolazione qui unita. (*)

E' giunto un Corriere, il quale ha portato la nuova all'Imperatore, che i Russi hanno dichiarata la guerra alla Porta, che Choczin, e Bender sono circondate dalle loro truppe, ch'egli non hanno improvvisamente passato il Dniester, e che si sono spinti sino

a Jassy. Egli è il Generale Michelson che comanda l'armata russa in Valacchia.

L'armata russa comandata dal General Beningsen ha abbandonata la Vistola, e sembra decisa di ritirarsi più addietro.

Il Maresc. Davoust ha passato la Vistola, ed ha stabilito il suo quartier generale avanti a Praga. I suoi avamposti sono sopra il Bug, mentre il gran Duca di Berg resta tuttavia a Varsavia.

L'Imperatore ha sempre il suo quartier generale a Posen.

(*) L'accennata capitolazione verrà opportunamente pubblicata con le altre menzionate dalli Bollettini N. 37., e 38. compresi nel nostro Giornale alla pagina 23.

40.º BOLLETTINO DELLA GRANDE ARMATA.

Posen li 9. Dicembre 1806.

Il Maresciallo Ney ha passato la Vistola, ed è entrato il dì 6 a Thorn. Egli si loda particolarmente del Colonnello Savary, il quale, alla testa del 14 reggimento d'infanteria, e dei granatieri e volteggiatori del 96 e del 6 d'infanteria leggera, passò il primo la Vistola. Egli ebbe a Thorn un incontro coi Prussiani, i quali, dopo un leggero combattimento, furono forzati ad evadere la città; avendo loro ucciso qualche uomo, e fatto 20 prigionieri. Quest'affare offre un tratto ri-

marcabile. Il fiume largo 400 tese conduceva de' ghiacci. Il battello che portava la nostra avanguardia, impedito da tali ghiacci, non poteva punto avanzare; quando dall'altra riva si spiccarono alcuni batteglieri polacchi in mezzo ad una tempesta di palle, per liberarne. I batteglieri prussiani volnero opporsi; una lotta a colpi di pugni s'impegnò fra loro; i batteglieri polacchi gettarono i prussiani nell'acqua, e guidarono i nostri battelli fino alla riva diritta. L'Imperatore ha

do-

domandato il nome di queste brave persone per ricompensarle.

Oggi l'Imperatore ha ricevuto la deputazione di Varsavia, composta dei signori Gutakouski gran ciamberlano di Lituania, cavaliere degli ordini di Po-

lonia; Gorzenski, luogotenente generale, cavaliere degli ordini di Polonia; Lubiensky, cavaliere degli ordini di Polonia; Alessandro Potocki; Rzetkowki cavaliere dell'ordine di San Stanislao Luszewski.

NAPOLEONE I, per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi e Re d'Italia,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Della Polizia Medica.

SEZIONE I.

Delle Autorità incaricate della Polizia Medica.

Art. 1. Nella residenza di ciascuna delle tre Università del Regno sarà stabilita una Direzione di Polizia medica, che nell'esercizio delle proprie incombenze dipenderà dal Ministro dell'interno.

Art. 2. La Direzione Medici residente in Pavia eserciterà la sua giurisdizione nei Dipartimenti situati alla sinistra del Po; quella residente in Bologna la eserciterà nei Dipartimenti posti alla destra; quella di Padova in tutti i Dipartimenti ex-Veneti di nuova aggregazione, eccettuato quello dell'Adige che dipenderà dalla Direzione di Pavia.

Art. 3. Queste Direzioni saranno coadiuvate nel disimpegno delle proprie incombenze dalle Commissioni dipartimentali di sanità.

Art. 4. Le Commissioni dipartimentali di sanità, per ciò che riguarda gli oggetti relativi alla Polizia medica, dipenderanno dalla Direzione rispettiva, ne faranno eseguire le determinazioni, e corrisponderanno colla medesima.

Art. 5. Ciascuna Direzione sarà composta di tutti i Professori della facoltà medica nella rispettiva Università; di due Medici pratici, di un Chirurgo, e di uno Speziale, tutti domiciliati nel Comune in cui risiede la Direzione.

Art. 6. I Membri delle Direzioni che dovranno aggiungersi ai Professori della Università, saranno nominati dal Re.

Art. 7. Le Direzioni mediche nel luogo della

loro residenza disimpegnano direttamente le funzioni attribuite alle Commissioni di Sanità negli oggetti di Polizia medica.

Art. 8. I rispettivi Cancellieri delle tre Università sono i Segretari delle Direzioni.

Art. 9. Le Direzioni accorderanno l'abilitazione per il libero esercizio della medicina, della chirurgia e della farmacia. Le Commissioni di Sanità l'accorderanno per l'esercizio della flebotomia, dell'ostetricia alle donne, e per la vendita al minuto delle droghe ed altri articoli soggetti per loro natura a medica ispezione.

Si le une che le altre avranno l'incarico di vegliare perchè nell'esercizio delle suddette arti è accennata vendita al minuto siano esattamente osservate le discipline prescritte dal presente Decreto e dagli analoghi regolamenti, di dare il loro giudizio o parere su tutti i punti di medicina legale, e su tutti gli altri oggetti delle arti predette, che potessero interessare l'economia politica, ogni qualvolta alle inedesime ne venisse fatta richiesta dalle Autorità politiche e giudiziarie.

Finalmente, di dare il loro parere motivato sugli oggetti interessanti la pubblica Sanità a qualunque richiesta delle Autorità che ne sono incaricate.

Art. 10. Ciascun membro delle Direzioni riceverà a titolo di compenso l'annua somma di lire Italiane 130.

Art. 11. I Segretari consegneranno un'annua indennizzazione corrispondente alla metà di quella assegnata ai membri delle Direzioni.

Art. 12. Gli accennati assegni saranno pagati dal Tesoro.

Art. 13. Per le spese d'Ufficio sarà assegnata a ciascuna Direzione una somma fissa. Questa è determinata per ora in lire Italiane 1500.

Art. 14. I prodotti tanto delle tasse, quanto delle multe e di ogni altro diritto proveniente dagli atti delle suddette Direzioni o Commissioni di Sanità, apparterranno al Tesoro.

Allo spirare d'ogni mese, ciascuna Direzione

o Commissione presenterà di detti prodotti due note dettagliate al Prefetto del Dipartimento, che immediatamente ne trasmetterà una al Ministro dell'Interno, l'altra a quello delle Finanze.

SEZIONE II.

Dell'abilitazione al libero esercizio ne' vari rami dell'arte medica.

Art. 15. Le Commissioni di Sanità entro il termine di tre mesi dalla loro attivazione compileranno l'elenco separato dei Medici, dei Chirurghi, dei Flebotomi, degli Speziali, delle Ostetrici, dei venditori al minuto di droghe ed altri articoli cadenti sotto medica ispezione nel proprio circondario, che sono abilitati all'esercizio della rispettiva Professione.

Art. 16. Si riteggono per abilitati tutti quelli i quali daranno prove legali di essere stati ammessi all'esercizio delle rispettive professioni dalle Autorità competenti a norma delle Leggi e consuetudini vigenti ne' luoghi dove furono approvati.

Se però in qualche parte fosse invalso l'abuso di ammettere per l'esercizio delle suddette arti persone che non avessero assolutamente dato alcuna prova della loro capacità nell'esercizio pratico delle medesime, tale abuso cessa d'essere valutato, e gli individui così ammessi soggiaceranno agli esami prescritti dal presente Decreto.

Sono eccezuiti da questa disposizione coloro che contassero un esercizio tranquillo per dieci anni continui.

Art. 17. Gli elenchi sopracennati saranno rimessi alla competente Direzione, la quale ne formerà l'elenco generale della sua giurisdizione.

Essa ne farà in seguito diramare la parte che comprende i nomi degli esercenti la medicina, la chirurgia, la farmacia in tutte le parti del Regno.

Quella che comprende gli esercenti la sola flebotomia, l'ostetricia e il commercio al minuto delle droghe ed altri articoli cadenti sotto medica ispezione, si farà pubblicare dalle Commissioni entro i propri circondari.

Art. 18. I non descritti in detti elenchi che crederanno a loro favore verificate le necessarie condizioni per esservi compresi, ne insinueranno l'istanza giustificata alla competente Com-

missione che sarà tenuta inoltrarla alla Direzione Medica colle proprie osservazioni.

Questa farà registrare il nome dell'istante, o dichiarerà che non si fa luogo alla dimanda.

Lo stesso praticherà verso quelli che immediatamente da essa dipendono, in ogni caso di esclusione sarà aperto l'adito per reclamo al Governo.

Art. 19. Chi non sarà iscritto nel corrispondente elenco non potrà esercitare alcuna delle suddette professioni indicate nell'articolo 15.

Art. 20. In avvenire tutti quelli che vorranno esercitare alcuna delle suddette professioni, dovranno riportare una speciale abilitazione.

Art. 21. Perciò chi intende essere ammesso al libero esercizio della medicina, della chirurgia, della farmacia dovrà giustificare avanti le rispettive Direzioni.

1. D'avere ottenuto in una delle Università del Regno quel grado accademico, che dal Governo è prescritto a norma del disposto dall'articolo 51. della Legge 4. Settembre 1803.

Coloro però che prima della pubblicazione della suddetta legge avranno ottenuto il necessario grado accademico in qualunque delle Università approvate dai Governi, dai quali rispettivamente dipendevano, basterà che giustifichino la collazione del medesimo in tale Università prima della suddetta epoca.

2. D'aver appreso il pratico esercizio della stessa facoltà per quel tempo, in quel modo ed in quel luogo da stabilirsi dal Governo, il quale valuterà a tal fine anche gli anni prima di questo Decreto impiegati in apprendere l'additato esercizio, giusta gli usi vigenti nei rispettivi paesi.

3. D'aver dato saggio della sua capacità in un esame da istituirsi innanzi la medesima Direzione secondo le forme e discipline che verranno prescritte.

Art. 22. quelli che intendono essere ammessi all'esercizio della flebotomia, della ostetricia, e così alla vendita al minuto di droghe ed altri articoli cadenti sotto medica ispezione, giustificheranno innanzi alla Commissione di Sanità di averne appreso l'esercizio per tempo, nel modo e nel luogo determinato dal Governo, e daranno prove inoltre della loro abilità innanzi alla Commissione medesima in un esame che subiranno, osservate le forme e discipline da praticarsi come nel precedente articolo.

A questo fine ciascuna delle tre Direzioni per l'organo della Direzione generale della pubblica istruzione ne presenterà al Governo il progetto entro il termine di due mesi dalla rispettiva istallazione. Frattanto si osserveranno per tutti le regole che sono in corso.

Art. 23. La Direzione generale della pubblica istruzione è incaricata d'invigilare perché non nascano abusi nella osservanza delle forme e discipline accennate ne' due articoli precedenti.

Art. 24. L'abilitazione alla libera pratica di ciascuna delle suddette professioni si accorderà dopo prestato dal candidato il giuramento d'esercitare la professione con integrità, e di osservare nell'esercizio della medesima i regolamenti e le discipline intorno allo stesso prescritte.

Art. 25. In prova dell'accordata abilitazione sarà rilasciata al candidato una patente per la quale è stabilita la tassa seguente:

Per la patente d'abilitazione al libero esercizio della medicina e chirurgia è di lire Italiane - - - - - lire. 150. - - -

Della farmacia - - - - - " 75. - - -

Della vendita al minuto delle droghe ed altri oggetti medicinali - - - - - " 35. - - -

Alle ostetrici la patente è rilasciata gratuitamente.

Art. 26. Saranno dispensati dall'obbligo di riportare l'approvazione sopracritta i Medici, i Chirurghi militari di prima classe, i quali conteranno un'esercizio pratico non minore di dieci anni.

Inoltre il Governo si riserva (senza sempre una delle tre Direzioni mediche) di dispensare i Medici e Chirurghi esteri accreditati che volessero trasferire il loro domicilio nel territorio del Regno.

Art. 27. Chi eserciterà alcuna delle professioni indicate nell'antecedente Art. 15. senza esservi abilitato come sopra, per la prima volta sarà punito colla multa di lire Italiane 150. Per le ulteriori contravvenzioni la multa sarà raddoppiata, e inflitta la pena di mesi sei di detenzione. Nel caso d'impotenza al pagamento delle suddette multe, il contraventore le sconterà coll'arresto personale in regola di lire Italiane due e cinquanta centesimi per ciascun giorno.

Quanto alle ostetrici però le rispettive Commissioni provvederanno secondo l'esigenza delle

circostanze, rendendone conto alla rispettiva Direzione.

Art. 28. Chi esercitando, senza esservi abilitato, alcuna delle suddette professioni, arrecherà in qualunque maniera pregiudizio all'altri salute, sarà punito a norma del disposto delle leggi penali, e verrà condannato alla reintegrazione dei danni verso gli interessati a termini di ragione.

SEZIONE III.

Del regolare esercizio de' vari rami della medicina.

Art. 29. Un generale regolamento determinerà le discipline da osservarsi nell'esercizio di ogni ramo dell'arte medica, e fisserà i confini d'ogni professione.

Art. 30. A questo fine, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente, ciascuna delle menzionate tre Direzioni disporrà un piano analogo, e lo presenterà alla Direzione generale della pubblica istruzione che lo sopperrà alla deliberazione del Governo.

Art. 31. Chi per imperizia o trascuratezza inescusabile, sebbene abilitato recherà pregiudizio alla salute de' cittadini, sarà immediatamente sospeso dall'ulteriore esercizio della di lui professione, punito secondo il disposto dalle leggi penali, e tenuto alla reintegrazione prescritta dall'art. 28.

Art. 32. Le Direzioni e Commissioni denuncieranno i contraventori, e trasmetteranno con sollecitudine gli atti comprovanti le contravvenzioni alle Leggi ed ai regolamenti di Polizia medica al Tribunale competente, acciechere pronunzi il di lui giudizio sui medesimi. Sono anche autorizzate a dare quei provvedimenti economici che fossero necessari per prevenire gli ulteriori effetti delle rilevate contravvenzioni.

In questi casi ne faranno anche rapporto alla Direzione generale della pubblica istruzione la quale, secondo le circostanze, proporrà quei maggiori provvedimenti che troverà più opportuni.

Art. 33. Ogni Farmacia sarà diretta da uno Speziale abilitato all'esercizio dell'arte secondo le disposizioni del presente Decreto, e il quale risponderà della regolarità del servizio.

Art. 34. Non si potrà stabilire alcuna nuova Farmacia senza il permesso delle rispettive Commissioni di Sanità.

Art. 33. Le Commissioni faranno visitare di una sezione tratta dal loro seno una volta almeno in ogni biennio le Farmacie stabilite nel proprio circondario per assicurarsi che siano provvedute di tutti gli articoli necessari, e che vengano esercitate secondo i regolamenti; come pure i fondachi de'venditori al minuto di droghe ed articoli cadenti sotto medica ispezione. Il Medico, il Chirurgo, lo Speziale, aggiunti alle Commissioni di Sanità entrano necessariamente in questa sezione.

(sarà continuato.)

NAPOLEONE I., per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi e Re d'Italia:

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero francese, a tutti quelli vedranno le presenti, salute:

Visti i Decreti di S. M. riguardanti la fabbricazione ed emissione della nuova Moneta Italiana;

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Noi, in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I., nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

TITOLO I.

Della valutazione in lire Italiane negli atti e nelle casse pubbliche.

Art. 1. Incominciando dal 1 gennajo 1807, tutte le stipulazioni e disposizioni, tutti i registri e conti di valori monetari per il servizio pubblico del 1807, non potranno essere enunciati che in lire Italiane e centesimi di li-

Per queste visite	
Gli Speziali pagheranno la tassa annuale seguente, cioè:	
Nei Comuni di prima classe	
lire Italiane - - - - - " 15 - -	
Nei Comuni di 2da classe - " 10 - -	
Nei Comuni di 3za classe - " 7 - -	
I venditori al minuto di droghe e articoli cadenti sotto medica ispezione.	
Nei Comuni di prima classe	
lire Italiane - - - - - " 10 - -	
Nei Comuni di 2da classe - " 6 - -	

di lira. I conti però che si riferiscono agli esercizj anteriori al 1807, continueranno ad essere regolati ed espressi in lire di Milano solamente.

5. Le disposizioni degli articoli 1 e 4 del presente Decreto sono comuni a tutti gli atti giudiziari e notarili.

6. I cancellieri, patrocinatori, notai, ingegneri, ragionieri od altri officiali pubblici, i quali dal primo del prossimo aprile in avanti contravenissero in qualsivoglia modo nell'esercizio della rispettiva professione o carica, a qualunque delle dette disposizioni, sono puniti colla multa di lire cento Italiane.

7. Durante l'anno 1807, negli atti giudiziari e notarili, e nelle scritture che si fanno o si firmano da alcuno degli officiali pubblici menzionati nell' articolo precedente, si dovrà esprimere la valutazione in lire del paese, aggiungendovi la valutazione corrispondente in lire Italiane. Omettendo di aggiungere la valutazione del paese, i contraventori saranno puniti colla stessa multa di cento lire Italiane. I notai dal primo del prossimo aprile in avanti saranno obbligati di avvertire, e far constare nell'atto, di aver avvertiti i testatori e contraenti della differenza del raggaglij fra le une e le altre lire, sotto la pena di duecento lire Italiane.

8. Le mete ed i calmieri saranno regolati a lire Italiane. Durante però il 1807, vi si aggiungerà la loro valutazione alle lire locali.

TITOLO II.

Della valutazione in lire Italiane negli atti privati.

9. Nelle scritture private sarà tolle-

rato durante il 1807, l'uso di valutare, ed esprimere i valori monetari in lire locali.

10. Affine di facilitare e diffondere la cognizione e l'uso della valutazione in lire Italiane, e del raggaglij della lira Italiana colle lire locali, e viceversa, tutti quelli che hanno botteghe, osterie, caffè e negozi aperti alla concorrenza pubblica, dovranno dal primo del prossimo aprile in appresso tenervi affisse, in sito dove riescano comodamente leggibili agli accorrenti, le tabelle in istampa approvate del raggaglij della lira Italiana colla lira di Milano, e colle lire locali, sotto pena di lire venti Italiane per ogni contravvenzione.

TITOLO III.

Disposizioni diverse.

11. Gli atti e contratti d'ogni natura, nei quali i valori monetari venissero espressi altrimenti da quello che si è disposto negli articoli precedenti, non saranno nulli. Avranno luogo però le multe ne' rispettivi casi superiormente contemplati.

12. Dal primo aprile prossimo in avanti, l'espressione di lire senz'altra aggiunta, s'intenderà di lire Italiane, quando non apparisca, o non si provi il contrario.

13. Qualunque frode, sia nell'esigere, in lire Italiane senza riduzione, le somme dovute in lire locali, sia nel raggaglij di queste a quelle, sarà punita colle pene dalle leggi infitte alle truffe ed agli scrocchi.

14. I Ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà

pub-

40
pubblicato ed inserito nel Bollettino
delle Leggi.

Dato dal Reale Palazzo di Milano
12 dicembre 1806.

EUGENIO NAPOLEONE

Per il Vice-Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

NAPOLEONE I., per la grazia di
Dio e per le Costituzioni, Imperatore
de' Francesi e Re d' Italia:

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero francese, a tutti quelli che vedranno le presenti salute:

Visti i Decreti di S. M. riguardanti la fabbricazione ed emissione della nuova Moneta Italiana;

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Noi, in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I., nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Art. I. La lira Italiana vale lire una, soldi sei, e sattantadue centesimi di un denaro della lira di Milano.

II. La lira di Milano vale settantasei centesimi, e tre quarti di un centesimo della lira Italiana.

III. Nel raggagliare però a lire e frazioni di lira Italiana i valori monetari stabiliti in lire e frazioni di lira di Milano, e nel raggagliare a lire, e frazioni di lira di Milano i valori monetari stabiliti in lire e frazioni di lira Italiana, si prenderanno per base le due Tavole comparative A. B. annesse al presente Decreto. (che restano unite).

IV. Il valore relativamente alla lira Italiana delle lire e monete diverse dalla lira di Milano legalmente in corso nei Dipartimenti e Distretti del Regno, e viceversa, sarà dessunto dal rapporto stabilito fra dette lire e monete in corso locali, e la lira di Milano coi Decreti 7. ottobre, 7. novembre 1804. e 10. novembre 1805. e con questa regola saranno pubblicate le relative tabelle.

V. La lira di Parma, che resta permessa soltanto nel Principato di Guastalla, vale 24. centesimi, ed un quarto della lira Italiana, e la lira Italiana vale lire 4 2. 5 di Parma.

VI. I Ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Reale Palazzo di Milano 12. dicembre 1806.

EUGENIO NAPOLEONE

Per il Vice-Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

A V V I S O.

Giovedì primo giorno dell' anno venturo 1807, quest' Uffizio Postale delle Lettere verrà trasportato al N. 88. in Contrada detta della Ghiaicera, in vicinanza del Teatro, nel Locale stessa, ove si trova la Posta degli Cavalli.